

essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale;

i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della L.662/96, con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione;

tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artigiancassa;

la riforma è in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'articolo: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle Regioni, che hanno pertanto piena potestà legislativa e regolamentare in materia;

tale Fondo, costituito come Spa, dovrebbe effettuare operazioni di contro-garanzia delle garanzie, cogaranzie e contro-garanzie prestate dai soci della società stessa;

il Fondo, come Spa regolata dal codice civile, non avrebbe i medesimi requisiti (coefficiente di ponderazione pari a zero) dei fondi pubblici in senso stretto, come richiesto da Basilea 2;

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento non già ai finanziamenti complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno; ovvero, in alternativa, a prevedere che il contributo obbligatorio sia pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, al lordo di tale contributo;

a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;

a favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale ex articolo 107 solo per quei confidi che integrino contemporaneamente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e i requisiti determinati, sempre con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con decreto ministeriale 2 aprile 1999);

ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.;

a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i Confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;

quanto alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della L.662/96, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di contro-garanzia a livello regionale;

a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea.

9/4489/111. Gambini, Bersani, Nicola Rossi, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 288 del 2002 è stato istituito il Fondo per la concessione del-

l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e non risultano nel testo del presente disegno di legge gli stanziamenti necessari per la copertura e l'adeguamento del suddetto Fondo;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie da destinare al fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, — relative alle provvidenze a favore dei grandi invalidi —, per la copertura degli oneri e l'adeguamento del beneficio.

9/4489/**112**. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Trupia, Nigra, Motta, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

il comma 64 dell'articolo 2 del primo maxi-emendamento governativo in tema di rimborso o compensazione dei crediti d'imposta è stato dichiarato inammissibile per inesistenza di copertura finanziaria;

tale situazione rappresenta nulla più che un deprecabile tentativo di « scaricabarile » del Governo sul Parlamento e di gettare il consueto fumo negli occhi all'opinione pubblica e ai contribuenti;

simile « gioco delle tre carte » è indecoroso e privo di precedenti nella storia delle sessioni finanziarie di un paese civile;

nella sostanza restano insoddisfatte le legittime attese dei contribuenti per il recupero dei versamenti eccedenti, mentre

peggio ancora - vengono di tanto in tanto agitate inqualificabili minacce di prescrizione dei crediti d'imposta;

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento di urgenza, dotato questa volta di copertura finanziaria,

per il rimborso e la compensazione dei crediti d'imposta nonché per scongiurare rischi di prescrizione dei diritti dei contribuenti per fatti omissivi che non sono ovviamente a loro imputabili.

9/4489/**113**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Benvenuto.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;

è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano italiani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;

la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito è medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere il *bonus* di cui all'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria, anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;

a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.

9/4489/**114**. Turco, Battaglia, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 48, comma 29 della legge 24 novembre 2003, n. 326 disciplina il conferimento delle sedi farmaceutiche paganti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato;

gli insediamenti abitativi si sviluppino con celerità tale da porre ai comuni interventi, nelle more dell'esperimento del concorso per assicurarne la presenza sul territorio;

l'intervento nell'ambito farmaceutico dei comuni è teso a mantenere il principio di sussidiarietà confermato a livello costituzionale dei servizi pubblici come confermato dallo stesso decreto legge 269 citato;

la gestione delle farmacie dei comuni consente nei locali oltre alla possibilità di entrate extra tributarie, di gestire servizi di assistenza alla persona essenziali anche per i piccoli enti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per favorire l'esercizio di prelievo da parte dei comuni ed affinché si possa eventualmente nominare, a livello regionale, un commissario per l'apertura sul territorio delle farmacie comunali da gestirsi secondo le procedure dei servizi non economici.

9/4489/**115**. Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

in relazione all'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 il garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche e ad alle prestazioni specialistiche;

l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;

tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerate dal legislatore come particolarmente « sensibili » e quindi assistite da particolari e forti garanzie;

la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati i riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;

simili banche dati non esistono in alcun altro paese;

la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;

una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di

una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;

della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;

questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;

a concordare con le regioni la strumentazione necessaria al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative, visto che una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro proliferazione.

9/4489/**116**. Labate.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per estendere la pensione minima

elevata a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

9/4489/**117**. Nigra.

La Camera,

premesso che:

sono gravemente carenti le misure di sostegno e le risorse dedicate ad una delle fasce più deboli della popolazione, quella costituita dalle persone che versano in condizione di non autosufficienza permanente a causa di patologie acute e croniche, e alle loro famiglie che si fanno carico di pesanti oneri assistenziali;

impegna il Governo:

a destinare adeguate risorse alle finalità in premessa, in particolare:

a) erogando l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziando la rete dei servizi ed erogando le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogando titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura com-

misurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

d) erogando i fondi necessari al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

e) sviluppando iniziative di solidarietà anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

9/4489/118. Lucà, Buglio.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del Capo IV finalizzato al finanziamento degli investimenti non si prevede alcun intervento a favore dell'industria dell'automobile che rappresenta il comparto più significativo dell'industria manifatturiera nazionale e che fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;

come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;

gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);

nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un export di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;

la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore, comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;

nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;

in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);

il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è

ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;

particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;

L'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;

il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;

per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;

debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a Metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda di questo tipo di veicoli;

impegna il Governo:

a definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;

a intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;

a ridurre gli esborsi fiscali e contributivi per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;

a introdurre misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, mediante l'introduzione di incentivi più consistenti rispetto a quelli attualmente previsti, condizionati alla rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;

a uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri tributari a partire dalla soppressione dell'imposta provincia e di trascrizione per gli autoveicoli usati.

9/4489/119. Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Lumia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede nuove procedure per i ricorsi relativi al riconoscimento del diritto a percepire pensioni, assegni ed indennità;

ciò rischia di determinare difficoltà nell'accesso a servizi e prestazioni per le persone disabili;

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza, un'iniziativa normativa che ripristini la possibilità del ricorso in sede amministrativa e ad escludere che in caso di respingimento siano accollate al disabile le spese legali.

9/4489/**120**. Giacco.

La Camera,

premessi che:

in ordine all'approvazione del comma 107 dell'articolo 6.200 del Governo che dispone norme varie in materia previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per estendere la normativa dei congedi parentali nel caso in cui vi sia un soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concedendo tale diritto non solo ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi ma anche al coniuge come previsto dall'articolo 4 bis della legge 53 del 2000.

9/4489/**121**. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

alcune Regioni hanno avviato un procedimento alla Corte Costituzionale ponendo una questione di legittimità in ordine al rispetto delle competenze regionali in materia di « ordinamento sportivo » sulla base di quanto previsto dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione;

atteso che la situazione ha prodotto il blocco dell'emanazione del regolamento di attuazione dell'articolo 90 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 ( legge finanziaria 2003) e che di conseguenza la nuova normativa fiscale agevolata, attesa da anni dalle oltre 100 mila società sportive dilettantistiche, non è pienamente attuabile;

atteso che in relazione a quanto eccepito dalle Regioni formulando alcune modifiche concordate si porrebbero le condizioni per il ritiro del ricorso relativo all'articolo 90;

individuare queste modifiche nei seguenti punti:

a) L'articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 Dicembre 2002, n.289 e così riformulato: « c) società sportiva di capitali e cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro »

b) L'articolo 90, comma 18, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è così riformulato: « Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

la denominazione;

l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle elettività delle cariche sociali;

l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

le modalità di scioglimento dell'associazione;

l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

c) L'articolo 90, comma 20, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è così riformulato: « presso le regioni è istituito, anche in forma telematica, il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative;

d) l'articolo 90, comma 21, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è abrogato;

e) l'articolo 90, comma 22, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 è abrogato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per apportare le modifiche legislative necessarie al fine di rendere possibile

l'applicazione piena dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9/4489/**122**. Lolli, Aracu, Titti De Simone, Milana.

La Camera,

al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, volte a riconoscere un credito d'imposta per tali attività alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi

9/4489/**123**. Nannicini, Fluvi.

La Camera,

al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, risorse per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di Fondi Chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.

9/4489/**124**. Bova.

La Camera,

al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e).

9/4489/**125**. Roberto Barbieri, Caldarola.

La Camera,

ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo che finanzia un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo.

9/4489/**126**. Cennamo.

La Camera,

ai fini della proroga e dell'estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad autorizzare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

ad adottare iniziative normative volte ad estendere la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

9/4489/**127**. Oliverio, Minniti, Bova, Reduzzi.

La Camera,

ai fini di favorire i ricongiungimenti familiari;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare risorse alla concessione di un assegno per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.

9/4489/**128**. Sereni, Zanotti.

La Camera,

premesso che:

rilevato che nel quadro delle misure restrittive, previste dal disegno di

legge concernente la nuova finanziaria, si collocano quelle che deriveranno dall'entrata in vigore del decreto legislativo Moratti sul primo ciclo dell'istruzione;

rilevato che in tale sede, con l'abrogazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 297 del 1994, viene colpita gravemente l'istituzione del tempo pieno, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, per l'intero percorso dell'obbligo che interessa oltre il 20 per cento delle famiglie italiane. rilevato che con tale abrogazione viene così ridotta una positiva precedente decennale esperienza di buone pratiche di integrazione per la pari opportunità, di successo formativo di tutti gli alunni e di tutte le bambine e i bambini e tolta definitivamente alla scuola la conquista ambiziosa di pensarsi come luogo non solo di istruzione, ma anche di educazione e formazione;

rilevato che la riduzione del tempo scuola si ripercuoterà, inoltre pesantemente sull'organizzazione della vita delle famiglie e nello specifico nelle possibilità delle donne di affermare le proprie capacità anche nel lavoro fuori casa, in evidente contrasto con la modifica dell'articolo 51 titolo V della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di riconsiderare tale scelta non corrispondente agli interessi della scuola pubblica.

9/4489/**129**. Calzolaio.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a decorrere dall'anno 2004 siano stanziati idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano

o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.

9/4489/**130**. Vianello.

La Camera,

il comma 54 dell'emendamento 2.150 del Governo modifica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la quale prevedeva che « le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

la modifica apportata dalla quinta Commissione al testo dell'articolo 31 sembra intesa a limitare ai soli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali muniti della firma digitale, la possibilità di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile mediante trasmissione telematica o su supporto informatico;

le predette norme prevedono altresì che i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, possano attestare che i documenti trasmessi siano conformi agli originali depositati presso la società ed obbligano la medesima al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richieste dei succitati professionisti, configurando in tal modo l'impossibilità dell'imprenditore di effettuare autonomamente il deposito dei predetti atti per via telematica presso le Camere di commercio;

in applicazione dell'articolo 31 della legge 340 del 2000 come modificato dal-

l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali il decreto ministeriale 21 marzo 2001 e il decreto ministeriale 19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio ed è stata emanata dal ministero delle attività produttive direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, servizio centrale camere di commercio una circolare sul medesimo argomento;

nel periodo intercorso tra l'introduzione della normativa recata dalla legge n. 340 del 2000 ed oggi il ministero delle attività produttive ha incoraggiato il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verificare l'operatività delle procedure informatiche e l'organizzazione degli uffici;

il sistema camerale si è mosso anche attraverso convenzioni con associazioni di categoria rappresentative di imprese e professioni che hanno operato in quanto attività riconosciute da specifiche norme di legge per il deposito dei bilanci ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative, quali le agenzie di pratiche amministrative autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed altre analoghe categorie;

tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma digitale tra gli utenti del registro delle imprese ed il numero di dispositivi di firma rilasciati è in continua crescita grazie proprio al ruolo di sportello diffuso che le agenzie di pratiche amministrative ed altri soggetti, insieme ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, hanno svolto fino ad oggi con spirito di collaborazione;

in forza della modifica apportata all'articolo 31 della legge 340 del 2000 le agenzie di pratiche amministrative sarebbero destinate a chiudere le proprie attività che si sono orientate negli ultimi anni,

grazie ad un grande sforzo di innovazione tecnologica, al deposito degli atti per via telematica;

detta modifica non può che essere valutata come un ritorno a pretese di stampo corporativo che allontanano il paese dall'Europa e che negano il valore del lavoro fin qui svolto dal sistema camerale nel coinvolgere i soggetti abilitati, tramite le rappresentanze di categoria, nella diffusione della firma digitale e nella consulenza tecnica agli imprenditori sul territorio;

con la modifica all'articolo 31 della legge 340 del 2000 si è infine inserita nella legge finanziaria, contro il regolamento vigente, una norma a carattere ordinamentale che non reca per altro aumenti di entrata o riduzione di spesa;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere il novero dei soggetti abilitati al deposito dei bilanci e degli atti per via telematica nel senso indicato in premessa, valutando la possibilità che sia regolamentato nel contempo anche il deposito per via telematica degli atti all'amministrazione finanziaria e agli altri enti pubblici impegnati nella diffusione della firma digitale e nell'accettazione delle pratiche amministrative per via telematica

9/4489/**131**. Ruggia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani

*(la presente formulazione sostituisce la precedente)*

La Camera,

per favorire il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali;

impegna il Governo

ad aumentare le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al Fondo per l'innovazione previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

9/4489/**132**. Magnolfi.

La Camera,

per favorire i sistemi produttivi locali;

impegna il Governo

ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per un periodo transitorio dalla data della loro costituzione, le Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale, e costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

9/4489/**133**. Nicola Rossi.

La Camera,

per favorire la collaborazione tra Università e imprese;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riconoscere un credito d'imposta alla so-

cietà o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

9/4489/**134**. Nieddu, Lulli, Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

la Toscana è interessata dai lavori della realizzazione della linea veloce Bologna-Firenze (dei 78 chilometri complessivi di tracciato circa 50 chilometri sono in Toscana) e dai lavori di adeguamento della direttissima Roma-Firenze e dalla sistemazione del nodo Firenze;

il nodo ferroviario di Firenze verrà implementato con la costruzione di una nuova stazione sotterranea per l'alta velocità strettamente integrata con quella di S. Maria Novella e con la costruzione di un sistema tranviario e la realizzazione di un sistema di mobilità sui binari lasciati disponibili con la realizzazione del sotat attraversamento sotterraneo della città;

il tracciato delle nuove linee veloci si sviluppa in sotterranee dalla stazione di Castello alla stazione di Campo di Marte per circa 7 chilometri;

le scelte adottate per il passante sotterraneo e per la nuova stazione (il cui progetto è il risultato di un concorso internazionale vinto dalla proposta progettuale dell'architetto Normann Foster, si svilupperà su una superficie di oltre 45.000 mq) determina un nuovo e ambientalmente più efficiente assetto dei trasporti per la città di Firenze e l'area metropolitana con la realizzazione di

nuovi binari ferroviari e la realizzazione di una nuova rete tranviaintercomunale;

con accordo procedimentale del 3 marzo 1999 tra regione Toscana, provincia Firenze, comune Firenze, Ferrovie dello Stato e TAV, sono stati definiti gli impegni e le modalità attuative per il complesso degli interventi precedentemente ricordati, e che il progetto è stato approvato dalla conferenza dei servizi del 3 marzo 1999;

in data 15 febbraio 2001 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Toscana, provincia di Firenze, comune di Fiesole, Ferrovie dello Stato e TAV per l'aggiornamento delle intese del 27 luglio 1995 e dell'accordo integrativo del 3 marzo 1999;

gli interventi per il nodo alta velocità di Firenze sono compresi tra le opere inserite nel primo programma nazionale delle infrastrutture strategiche deliberazione CIPE n. 121 del 22 dicembre 2001, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002;

tali interventi hanno interesse nazionale e trovano conferma nell'intesa generale quadro sottoscritta il 18 aprile 2003 dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro degli affari regionali e dal Presidente della regione Toscana, con la quale le parti si impegnano alla massima e costante collaborazione, sia nella fase di progettazione, sia in quella di realizzazione delle opere del nodo Alta velocità di Firenze;

fermo restando il piano finanziario introdotto dalla legge finanziaria 2003 con la creazione della società « Infrastrutture Spa » (ISPA) per finanziare le grandi opere pubbliche;

l'avanzamento economico, cioè l'investimento « alta velocità » realizzato al 30 settembre 2003 assomma complessivamente a circa 11.810 milioni di euro, di cui 111 milioni di euro per il nodo di Firenze;

infatti risultano già effettuati affidamenti tramite gare di opere propedeutiche e di viabilità comunale, come la SSE Rifredi, l'armamento a Castello, raddoppio sottopasso Belfiore, il corridoio attrezzato cioè l'adeguamento di un binario per la movimentazione materiale di scavo, allestimento cantiere Campo di Marte;

è programmato nelle prossime settimane l'avvio di un unico appalto (adottando le regole della legge obiettivo o dell'appalto integrato) per la realizzazione dell'imbocco nord e Castello, la stazione sotterranea e il passante sotterraneo dell'alta velocità;

il rispetto dei tempi di realizzazione del complesso delle opere è ritenuto indispensabile dagli enti locali e dalla Regione Toscana per terminare i lavori nel 2010 e per l'immediato inizio dell'esercizio dell'alta velocità e del nuovo sistema di mobilità metropolitana su rotaia in modo da completare l'asse nazionale To-Mi-Na e soddisfare le esigenze di mobilità su mezzi pubblici di Firenze;

appare del tutto ovvio che ulteriori rinvii, ripensamenti o proposte di modifica comporterebbero notevoli danni economici e tempi incerti per il completamento dell'asse nazionale;

impegna il Governo

a prestare la massima collaborazione per risolvere gli ultimi problemi aperti e discussi in un'apposita conferenza dei servizi che dovrà definire la compatibilità ambientale sulle modifiche progettuali intervenute in fase di stesura dei programmi esecutivi.

9/4489/135. Bellini.

La Camera,

per valorizzare i prodotti nazionali;

impegna il Governo

ad istituire il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

9/4489/**136**. Montecchi, Lulli, Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Ruzzante, Paola Mariani.

La Camera,

al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti;

impegna il Governo

a convocare entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della Patente a punti.

9/4489/**137**. Fluvi, Gambini, Ruzzante.

La Camera,

per consentire ai comuni di affrontare le maggiori spese di urbanizzazione derivanti dalle norme relative al condono edilizio di cui al presente decreto legge;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative per consentire che i Comuni possano incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni

in attuazione dell'articolo 16 comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.

9/4489/**138**. Vigni.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa anche normativa che chiarisca che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica, anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.

9/4489/**139**. Galeazzi.

La Camera,

al fine di favorire lo sviluppo delle PMI;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria; ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.

9/4489/**140**. Bersani.

La Camera,

ai fini di riconoscere agli anziani con redditi bassi ed incapienti nei confronti del fisco almeno parzialmente i benefici accordati ad altri cittadini mediante il meccanismo del credito d'imposta;

impegna il Governo

a prevedere a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'erogazione di un bonus una tantum da erogarsi con la prima mensilità dell'anno 2004.

9/4489/**141**. Diana.

La Camera,

per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative per prevedere, in caso di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'estensione a quest'ultime dei trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

9/4489/**142**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

le spese annue sostenute dalle Università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;

il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare norme per rimborsare alle Università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei, purché nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

9/4489/**143**. Mancini.

La Camera,

premesso che:

è fortemente sentita l'esigenza di una remunerazione del periodo « formativo-lavorativo » di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;

tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore di una corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;

già con la scorsa finanziaria il Governo aveva accolto un ordine del giorno specifico;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a reperire adeguate risorse finanziarie che possano consentire di risolvere la questione di cui in premessa.

9/4489/**144**. Manzini, Ruzzante, Labate, Maurandi, Lumia.

La Camera,

premesso che:

tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore dell'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;

che tale innovazione richiede adeguate risorse finanziarie;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per realizzare le finalità indicate in premessa.

9/4489/**145**. Zanotti, Sasso, Capitelli.

*(la presente formulazione sostituisce la precedente)*

La Camera,

premesso che:

l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;

è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;

ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità:

a) di prevedere, attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, l'ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;

b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.

9/4489/**146**. Tolotti, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;

nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 comma 7 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 le commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio;